

COMUNE CAVAGLIO D'AGOGNA
PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA PER LE ENTRATE LOCALI RISCOSSE MEDIANTE
INGIUNZIONE FISCALE**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Finalità del regolamento

Articolo 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata

Articolo 4 – Atti esclusi dalla definizione agevolata

Articolo 5 – Modalità di applicazione della definizione agevolata

Articolo 6 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 7 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 8 – Efficacia della definizione agevolata

Articolo 9 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 10- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 11 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 12 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 13 – Entrata in vigore

Articolo 14 – Disposizioni finali

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha riconosciuto potestà regolamentare ai Comuni in materia delle proprie entrate, disciplina la definizione agevolata delle somme poste in riscossione mediante l'ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. n. 639/1910. La definizione agevolata disciplinata dal seguente regolamento si riferisce alle entrate comunali sotto elencate:

TARSU/TARES/TARI

ICI/ IMU/TASI

PROVENTI SCOLATICI

SANZIONI CODICE STRADA

2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, che estende la “definizione agevolata” delle ingiunzioni di pagamento alle entrate poste in riscossione coattiva mediante lo strumento dell'ingiunzione di pagamento, disciplinato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2 – Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti, a cui è stata notificata un'ingiunzione fiscale per il recupero coattivo delle entrate comunali non pagate, di regolarizzare la propria posizione adottando la procedura agevolativa disciplinata dal presente regolamento.

2. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

Articolo 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle entrate di cui al comma 1, dell'articolo 1, non ancora rimosse dal Comune, per le quali sono in corso le procedure di riscossione coattiva mediante l'istituto dell'ingiunzione fiscale, come regolato dal richiamato regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione coattiva per le quali l'ingiunzione fiscale è stata notificata, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dal Comune, dal concessionario della riscossione o dalle società interamente pubbliche di cui al comma 5 del richiamato articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

4. Le entrate rimosse mediante l'istituto del “ruolo”, con emissione della cartella di pagamento, di cui al D.P.R. n. 602/73, non sono contemplate nella presente definizione.

Articolo 4 – Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.
2. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
3. Non possono altresì essere ammesse alla definizione agevolata:
 - a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
 - b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Articolo 5 – Modalità di applicazione della definizione agevolata

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune.
2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del **30.10.2019**.
3. I contribuenti che intendono aderire possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme poste in riscossione con l'ingiunzione di pagamento a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
4. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 6 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta al Comune o all'agente della riscossione o alla società interamente pubblica, a cui il Comune ha affidato la gestione della riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale delle proprie entrate, apposita istanza entro il 30.10.2019.

2. L'istanza, presentata su modello messo a disposizione dal Comune, deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata, nonché i dati identificativi del soggetto (cognome, nome/ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita/di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale) e i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza.
3. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento. Il numero massimo di rate è pari a 22, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021.
4. In presenza di pendenza di giudizio avente ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, il debitore assume l'impegno a rinunciare ai procedimenti in corso e a non attivarne di nuovi con compensazione delle spese di lite.
5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

Articolo 7 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
2. Se a seguito delle verifiche operate dal Comune sulla veridicità dei dati comunicati dal contribuente emerge un'accertata infedeltà dell'istanza, viene inviato un provvedimento motivato con cui è rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata.
3. L'istanza si intende comunque rigettata in assenza di accoglimento espresso da parte del Comune entro il 31.12.2019.
4. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune di Cavaglio d'Agogna comunica a coloro che hanno presentato l'istanza, entro il 30.12.2019, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e le modalità di pagamento.
5. In caso di rateazione, nello stesso termine indicato al precedente comma viene comunicato l'importo delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Articolo 8 – Efficacia della definizione agevolata

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate concordate, entro e non oltre le scadenze indicate dal Comune o dall'agente della riscossione o dalla società interamente pubblica.
2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria utilizzando l'IBAN IT 24B0503445330000000089010.

Articolo 9 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune.
2. In presenza di piani rateali già in essere, può essere ammessa la definizione agevolata, purché il contribuente abbia adempiuto ai versamenti concordati precedentemente.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
4. Le somme dovute possono essere suddivise fino a 22 rate come di seguito specificato:
 - a) per importi fino a €. 1.000,00 massimo n. 4 rate;
 - b) per importi fino a €. 5.000,00 massimo 15 rate
 - c) per importi oltre € 5.000,00 fino a 22 rate
5. Nell'ipotesi in cui venga ammessa la rateazione, si calcolano gli interessi al tasso d'interesse legale, maggiorato di tre punti percentuali.

Articolo 10 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, comporta la revoca automatica della definizione agevolata.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata.
3. Nel caso di cui al comma 2, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, escludendo gli eventuali interessi di dilazione.

Articolo 11 – Procedure cautelative ed esecutive

1. Nell'ipotesi di procedure cautelative ed esecutive in corso, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.
2. Il Comune o l'agente della riscossione non possono iniziare azioni cautelative o esecutive in presenza di istanza per aderire alla definizione agevolata.
3. Restano salve le procedure cautelative od esecutive già avviate alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. Il termine di 60 giorni¹⁶ per la presentazione delle istanze per aderire alla definizione agevolata decorrono dalla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune.

3. Il Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 13 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dettate dal D.L. n. 34/2019 e dalle previsioni normative collegate.